

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

(Estensore: MIRABELLI)

Roma, 17 febbraio 2015

Sugli ulteriori emendamenti al disegno di legge:

**(1733) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto (Parere alle Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite)**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente,

a conclusione dell'esame degli ulteriori emendamenti 3.100 e 4.0.1000, presentati dal Governo, all'Atto Senato n. 1733,

considerato che:

l'emendamento 1.5000 limita la possibilità per il giudice delegato di autorizzare il pagamento di creditori anteriori, quando ciò sia necessario per evitare un grave pregiudizio all'impresa ammessa alla procedura dell'amministrazione straordinaria, esclusivamente per i crediti vantati da piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

l'emendamento 2.5000 prevede che, per le imprese di autotrasporto e per le piccole imprese che vantino un credito nei confronti di ILVA S.p.A., per prestazioni svolte prima dell'accertamento dello stato di insolvenza, siano sospesi i termini di versamento di tributi erariali e quelli derivanti da cartelle di pagamento. Lo stesso emendamento consente inoltre di rimodulare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti delle piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che vantano un credito verso imprese che gestiscono uno stabilimento di interesse strategico nazionale. Ciò è possibile, tramite un'apposita procedura, sospendendo il pagamento e la quota capitale delle rate dal 2015 al 2017;

l'emendamento 3.100 dispone che l'Organo commissariale di ILVA S.p.A., al fine di realizzare gli investimenti necessari al risanamento ambientale, nonché di quelli destinati agli interventi a favore della ricerca, sviluppo e innovazione, formazione e occupazione, *nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia*, è autorizzato a stipulare finanziamenti per un ammontare complessivo sino a 400 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze, si istituisce inoltre un Fondo a copertura delle garanzie dello Stato, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2015;

---

Al Presidente  
delle Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite  
S E D E

l'emendamento 4.0.1000, aggiungendo un comma 9-bis alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 (che detta le norme ordinamentali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea), dispone che ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna della Corte di giustizia, rese ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, gli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze, entro i termini di scadenza fissati dalle istituzioni comunitarie. Per il reintegro delle somme anticipate, il Fondo di rotazione provvede mediante rivalsa a carico delle Amministrazioni responsabili delle violazioni sottostanti le sentenze di condanna, *“anche con compensazione con le risorse accreditate dall'Unione europea per il finanziamento di interventi comunitari riguardanti iniziative a titolarità delle stesse Amministrazioni e corrispondenti cofinanziamenti nazionali”*;

valutato che:

come già evidenziato nel parere reso da questa Commissione in data 21 gennaio 2015 sull'Atto Senato n. 1733, secondo il Piano di azione per l'acciaio della Commissione europea (COM(2013) 407), in base alle norme europee in materia di aiuti di Stato il settore siderurgico può usufruire di varie categorie di aiuti di Stato che concorrono al conseguimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020: aiuti a favore della ricerca, sviluppo e innovazione, aiuti alla formazione e all'occupazione e aiuti volti a promuovere la tutela dell'ambiente;

l'emendamento 3.100, quindi, disponendo la garanzia dello Stato sui finanziamenti richiesti dall'Organo Commissariale di ILVA S.p.A. appare conforme alle citate indicazioni;

l'articolo 43, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, già oggi dispone il diritto di rivalsa dello Stato sui soggetti responsabili delle procedure di infrazione culminate in sentenze di condanna della Corte di giustizia;

l'emendamento 4.0.1000, secondo periodo, quindi, appare una duplicazione della citata disposizione della legge n. 234,

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo, invitando le Commissioni di merito a valutare l'opportunità:

in riferimento all'emendamento 2.5000, di richiamare il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 in materia di aiuti *de minimis*;

in riferimento all'emendamento 3.100, di disporre affinché sia prevista la notifica alla Commissione europea della suddetta misura in base all'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

in riferimento all'emendamento 4.0.1000, di sopprimere il secondo periodo o, in ogni caso, a coordinarlo con l'articolo 43, comma 4, della legge n. 234 del 2012.

Franco Mirabelli

---

Al Presidente  
delle Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite  
S E D E